DELIBERAZIONE N. 103

CONSIGLIO N. 11 DI DATA 21.12.2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **CONVENZIONE QUADRO TRA AREA SCIENCE PARK E LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E IN PARTICOLARE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego		X
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi		X
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che il 18 febbraio 2022 è stato costituito nell'ambito della "Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti pubblici di Ricerca italiani" (CO.DI.G.E.R.), di cui Area Science Park fa parte, un Gruppo di Lavoro per la gestione del progetto di *welfare* aziendale denominato "*Welfare* nella Ricerca" che, valorizzando le strutture di prevenzione e controllo sanitario già esistenti, è diretto alla prevenzione di alcune patologie legate all'esposizione a rischi specifici, sulla base della tipologia delle strutture e della natura chimica, fisica, biologica e procedurale degli specifici compiti di ricerca svolti, tenendo conto delle esigenze della medicina di genere;

RICHIAMATO il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione di questo Consiglio del 28 aprile 2022, n. 24, in cui è stata espressa l'intenzione di implementare la strategia funzionale a una visione di lungo termine orientata al benessere e alla sostenibilità sociali cui ricerca e innovazione, attraverso rinnovati meccanismi di collaborazione con il mondo produttivo, possono efficacemente contribuire;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell'adesione a progetti mirati alla sensibilizzazione del proprio personale in materia di salute pubblica e in particolare di prevenzione oncologica;

ATTESO che l'interesse di Area Science Park alla realizzazione di programmi di prevenzione applicati agli ambienti e alla popolazione che caratterizzano il settore della ricerca è condiviso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT);

PRESO ATTO che:

- la LILT è un Ente pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, avente come compito istituzionale principale la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita;
- da 100 (cento) anni la LILT promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le più importanti organizzazioni nazionali e internazionali operanti in campo oncologico, i vari aspetti della prevenzione, primaria (finalizzata a ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza del cancro), secondaria (concernente visite mediche ed esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori), terziaria (prendersi cura delle problematiche del percorso di vita di chi abbia vissuto l'esperienza del cancro e dei suoi familiari);
- l'assetto organizzativo della LILT, avente sede centrale in Roma quale Ente nazionale, risulta capillarmente esteso su tutto il territorio italiano attraverso 106 (centosei) associazioni provinciali, tra cui quella di Trieste;
- per il conseguimento delle proprie attività istituzionali, la LILT promuove e attua una pluralità di servizi e in particolare:
 - cura iniziative di corretta informazione ed educazione alla prevenzione oncologica, per il tramite anche di scuole e luoghi di lavoro;
 - cura la formazione e l'aggiornamento del personale medico socio-sanitario e dei volontari;

- cura la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- cura studi, innovazione e ricerca in campo oncologico, attraverso borse di studio e progetti di ricerca;
- cura le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare;
- cura la realizzazione di alcune campagne nazionali di sensibilizzazione per la corretta informazione e l'educazione sanitaria, rivolta alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e ambientale;

- con riferimento alle citate campagne nazionali, quattro sono quelle di particolare rilievo, che da sempre sono state oggetto del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e di altri Enti di carattere nazionale:
 - Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica;
 - Giornata Mondiale Senza Tabacco;
 - Nastro Rosa: mese della prevenzione del tumore al seno;
 - Percorso Azzurro dedicato alle patologie tumorali di interesse maschile;

DATO ATTO che Area Science Park e la LILT hanno raggiunto un'intesa finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione ed educazione alla prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria verso il personale di Area Science Park e di aziende e laboratori insediati nel Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park stessa, nonché allo sviluppo di progettualità congiunte in tale ambito, convenendo di sancirla attraverso la stipulazione di una Convenzione Quadro;

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

PRESA VISIONE del testo della Convenzione Quadro, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede che la collaborazione tra le parti venga attuata mediante la stipulazione di specifici accordi attuativi;

RITENUTO:

- di adottare il testo della suddetta Convenzione Quadro in materia di salute pubblica e in particolare di prevenzione oncologica, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di indicare quale referente per l'attuazione della Convenzione Quadro stessa la dott.ssa Grazia Dall'Acqua, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Risorse Umane e Benessere;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro in oggetto sarà sottoscritta dalla Presidente, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare il testo della Convenzione Quadro con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) in materia di salute pubblica e in particolare di prevenzione oncologica;
- di indicare quale referente per l'attuazione della Convenzione Quadro la dott.ssa Grazia Dall'Acqua, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Risorse Umane e Benessere;
- di dare atto che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT

Convenzione quadro

tra

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**"), con sede legale in Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, rappresentata dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliata per la sua carica presso la suindicata sede;

e

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito per brevità denominata **"LILT"**), con sede legale in Roma, Via A. Torlonia n. 15, C.F. 80118410580, rappresentata dal Presidente, Prof. Francesco Schittulli, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per la sua carica presso la suindicata sede;

di seguito per brevità definiti congiuntamente come "Parti" o ciascuno individualmente come "Parte";

premesso che

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;
- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di

trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

- Area Science Park fa parte dell'associazione costituita fra gli Enti pubblici di Ricerca nazionali denominata "Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti pubblici di Ricerca italiani" (CO.DI.G.E.R.), nel cui ambito il 18 febbraio 2022 è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la gestione del progetto di *welfare* aziendale denominato "*Welfare* nella Ricerca" che, valorizzando le strutture di prevenzione e controllo sanitario già esistenti, è diretto alla prevenzione di alcune patologie legate all'esposizione a rischi specifici, sulla base della tipologia delle strutture e della natura chimica, fisica, biologica e procedurale degli specifici compiti di ricerca svolti, tenendo conto delle esigenze della medicina di genere;

- con deliberazione del 28 aprile 2022, n. 24 il Consiglio di Amministrazione di Area Science Park ha approvato il Piano Triennale di Attività 2022-2024 dell'Ente, in cui è stata espressa l'intenzione di implementare la strategia funzionale a una visione di lungo termine orientata al benessere e alla sostenibilità sociali cui ricerca e innovazione, attraverso rinnovati meccanismi di collaborazione con il mondo produttivo, possono efficacemente contribuire;

- nel descritto contesto, Area Science Park reputa socialmente rilevante l'adesione a progetti mirati alla sensibilizzazione del proprio personale in materia di salute pubblica e in particolare di prevenzione oncologica;
- la LILT è un Ente pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, avente come compito istituzionale principale la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita;
- da 100 (cento) anni la LILT promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le più importanti organizzazioni nazionali e internazionali operanti in campo oncologico, i vari aspetti della prevenzione, primaria (finalizzata a ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza del cancro), secondaria (concernente visite mediche ed esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori), terziaria (prendersi cura delle problematiche del percorso di vita di chi abbia vissuto l'esperienza del cancro e dei suoi familiari);
- l'assetto organizzativo della LILT, avente sede centrale in Roma quale Ente nazionale, risulta capillarmente esteso su tutto il territorio italiano attraverso 106 (centosei) associazioni provinciali, tra cui quella di Trieste;
- per il conseguimento delle proprie attività istituzionali, la LILT promuove e attua una pluralità di servizi e in particolare:
 - cura iniziative di corretta informazione ed educazione alla prevenzione oncologica, per il tramite anche di scuole e luoghi di lavoro;
 - cura la formazione e l'aggiornamento del personale medico socio-sanitario e dei volontari;
 - cura la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - cura studi, innovazione e ricerca in campo oncologico, attraverso borse di

studio e progetti di ricerca;

o cura le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare;

o cura la realizzazione di alcune campagne nazionali di sensibilizzazione per la corretta informazione e l'educazione sanitaria, rivolta alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e ambientale;

- con riferimento alle citate campagne nazionali, quattro sono quelle di particolare rilievo, che da sempre sono state oggetto del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e di altri Enti di carattere nazionale:

o Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica;

o Giornata Mondiale Senza Tabacco;

o Nastro Rosa: mese della prevenzione del tumore al seno;

o Percorso Azzurro dedicato alle patologie tumorali di interesse maschile;

- Area Science Park e la LILT hanno un interesse comune rispetto alla realizzazione di programmi di prevenzione applicati agli ambienti e alla popolazione che caratterizzano il settore della ricerca;

- con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro le Parti intendono, pertanto, sancire il raggiungimento di un'intesa finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione ed educazione alla prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria verso il personale di Area Science Park e di aziende e laboratori insediati nel Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park stessa, nonché allo sviluppo di progettualità congiunte in tale ambito;

tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

ARTICOLO 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

ARTICOLO 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e la LILT, con particolare riferimento all'associazione provinciale di Trieste (di seguito "LILT Trieste"), si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, iniziative e attività, da concordare ai sensi della presente Convenzione Quadro e da svolgere in partenariato, quali, a titolo esemplificativo:

- realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione di patologie oncologiche, orientando in senso positivo gli stili di vita, con il fine di ridurre l'incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita, anche a seguito della patologia tumorale;
- definizione e promozione di programmi di educazione alla salute, anche attraverso eventi culturali e campagne di informazione e comunicazione, realizzazione di materiale didattico e strumenti divulgativi, sensibilizzazione dei *media* e partecipazione a convegni;
- sviluppo di specifiche azioni, attraverso la messa in rete di sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l'obiettivo di instillare nei dipendenti degli Enti Pubblici di Ricerca e delle aziende e laboratori insediati nel Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park, la cultura della prevenzione primaria, secondaria e

terziaria, anche attraverso la promozione di eventi formativi e di progetti, per i quali la LILT garantisce il proprio patrocinio.

ARTICOLO 3 - Modalità della collaborazione, esclusiva e cessione della Convenzione

1. Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, coinvolgendo e indicando ciascuna, per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più idonee al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.

2. Competerà alla Direzione Generale di Area Science Park e alla LILT Trieste individuare di comune accordo i programmi, i progetti, le iniziative e le azioni da realizzare nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso gli specifici accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 4 della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione Quadro, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della presente Convenzione.

4. La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

5. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dalla presente Convenzione Quadro a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

6. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

7. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.

8. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione Quadro dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 4 - Accordi attuativi

1. Gli accordi di cui all'art. 3, comma 2, della presente Convenzione Quadro costituiranno integrazione della medesima e avranno lo scopo di specificare i contenuti e le modalità operative di realizzazione dei programmi, dei progetti, delle iniziative e delle azioni attuative della presente Convenzione, nonché di disciplinare i rapporti tra Area Science Park, la LILT e la LILT Trieste, di regolare i termini e le condizioni dei loro impegni, sotto il profilo organizzativo, gestionale e finanziario, con riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle attività, alla responsabilità di coordinamento in relazione a queste ultime, all'eventuale utilizzazione delle rispettive strumentazioni e infrastrutture, al trattamento dei dati personali e a ogni

altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la presente Convenzione Quadro.

2. Previo consenso di entrambe le Parti, i suddetti Accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati in qualità di parti contrattuali, ovvero, potranno prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento di entrambe le Parti.

3. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

ARTICOLO 5 – Referenti della Convenzione

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione Quadro le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park: la Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Risorse Umane e Benessere, dott.ssa Grazia dall'Acqua;
- per la LILT: il Coordinatore Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Presidente provinciale della LILT Trieste.

2. I referenti avranno il compito di proporre congiuntamente le azioni attuative della presente Convenzione Quadro nell'ambito dei programmi, dei progetti, delle iniziative e delle azioni individuati di comune accordo dalle Parti, attivandosi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso della loro esecuzione, verificandone periodicamente la realizzazione e mantenendo informata la struttura di appartenenza sul loro andamento.

ARTICOLO 6 - Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali raccolti in sede di stipulazione e attuazione della presente Convenzione Quadro e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto convenzionale siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione a esso, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. del GDPR 2016/679. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione

Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR 2016/679, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").

5. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.

6. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

7. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e della LILT sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e dpo@lilt.it.

8. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

9. Qualora la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convezione Quadro e/o agli accordi attuativi di cui all'art. 3, comma 2, della medesima comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di

titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

ARTICOLO 7 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di 3 (tre) anni dalla sua sottoscrizione.

2. Al termine del triennio, la presente Convenzione Quadro potrà essere oggetto di rinnovo per un ulteriore triennio, d'intesa tra le Parti da raggiungersi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. Il rinnovo dovrà avere, pena la nullità, la forma scritta e formalizzata da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.

3. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 8 - Recesso e risoluzione

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione Quadro con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

2. Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione Quadro e dai successivi accordi attuativi possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata .

3. Le Parti, fatto salvo il risarcimento del danno subito, si riservano la facoltà di

risolvere anticipatamente la presente Convenzione Quadro mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, in caso di inadempimento dell'altra Parte degli obblighi assunti in base agli articoli 2, 3 e 4 della presente Convenzione Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo posta elettronica certificata, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali la Convenzione Quadro si intenderà risolta.

4. Oltre che per inadempimento, la presente Convenzione Quadro potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

ARTICOLO 9 - Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

ARTICOLO 10 - Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula della medesima. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come “lavoratore” o “lavoratori”.

2. Le attività attuative della presente Convenzione Quadro contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell’altra.

3. Nel caso in cui i lavoratori della LILT e/o della LILT Trieste accedano ai locali di Area Science Park in veste di ospiti o comunque come prestatori d’opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

4. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

5. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall’attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri

lavoratori.

6. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

ARTICOLO 11 - Responsabilità per mancata conclusione degli accordi attuativi e manleva

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione di successivi accordi attuativi della presente Convenzione Quadro.

2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi accordi eventualmente stipulati sulla base della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

3. Le Parti assumono i rischi derivanti dalle attività realizzate da sé o da terzi sotto il proprio controllo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, nonché per tutti i danni diretti e indiretti che dovessero derivare dal proprio operato all'altra parte o a terzi.

4. Ciascuna Parte, ove responsabile della mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro ovvero del mancato adempimento degli obblighi assunti per effetto della presente Convenzione Quadro, si impegna a manlevare l'altra da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di

risarcimento da chiunque avanzate in relazione alla suddetta mancata esecuzione ovvero al mancato adempimento.

5. Ciascuna Parte si impegna altresì a manlevare l'altra anche in relazione a eventuali danni che quest'ultima, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire per fatto a essa imputabile.

ARTICOLO 12 - Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nei rispettivi Codici di Comportamento e Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza consultabili nei loro siti web alla pagina Amministrazione trasparente.

3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione della Convenzione Quadro per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla Convenzione Quadro, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di

lavoro;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

5. Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione Quadro sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 13- Legge applicabile e foro competente

1. La presente Convenzione Quadro è disciplinata in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione Quadro, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

ARTICOLO 14 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione Quadro e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- LILT: sede.lilt@pec.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

ARTICOLO 15 - Registrazione

1. La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

2. La presente Convenzione Quadro è soggetta all'imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86.

3. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 16 - Disposizioni finali

1. La presente Convezione Quadro potrà essere emendata, modificata, sostituita, , rinnovata o ampliata solo di comune accordo formalizzato a mezzo posta elettronica certificata.

2. Anche qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

3. Nessuna spesa deriva dalla presente Convenzione Quadro.

4. La Convenzione Quadro andrà sottoscritta digitalmente.

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente

Prof.ssa Caterina Petrillo

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Il Presidente

Prof. Francesco Schittulli